

“Superbonus”, cessione dei crediti e sconto in fattura: gli ultimi aggiornamenti

Le novità introdotte dalla L. n. 67/2024 di conversione del D.L. n. 39/2024

SCHEDA SINTESI

INTRODUZIONE

E' stata approvata la **Legge n. 67/2024**, di conversione del Decreto Legge n. 39/2024, che ha introdotto delle modifiche rispetto ad alcune tipologie di agevolazione, tra cui il c.d. "**Superbonus**".

In particolare, le principali novità riguardano l'**eliminazione dell'esercizio dell'opzione legata alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura**, la **ripartizione obbligatoria in 10 anni delle detrazioni** e la **costituzione di un fondo per gli immobili delle Onlus per l'esecuzione di interventi di riqualificazione energetica e strutturale** (Superbonus ed Eco e Sismabonus ordinari).

CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA (ART. 1 E ART. 4 BIS COMMA 7)

La Legge ha **eliminato l'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura** che era ancora possibile in base al DL 11/2023-legge 38/2023 per **ONLUS** e **cooperative di abitazione a proprietà indivisa**, nonché per interventi eseguiti nelle zone interessate da eventi sismici e interventi agevolati con il c.d. "Bonus Barriere architettoniche".

Nello specifico, **le cooperative sociali e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa potranno comunque continuare ad esercitare le opzioni**, relativamente al **Superbonus**, **se al 30 marzo 2024:**

- risulti presentata la CILAS e, per i condomini, anche adottato la delibera di approvazione dei lavori;
- risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione.

RIPARTIZIONE OBBLIGATORIA IN 10 ANNI DELLE DETRAZIONI (ART 4 BIS COMMI 4 E 5)

Una delle novità più rilevanti della Legge 67/2024 è che **le detrazioni per spese sostenute nel 2024, relative al Superbonus, Bonus barriere architettoniche e Sismabonus (compreso il Sismabonus acquisti) sono ripartite in 10 quote annuali**, anziché in 4/5 come era previsto.

L'**obbligo** di ripartizione in 10 anni **vale solo per l'utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi dei suddetti bonus**, mentre **non riguarda l'utilizzo dei crediti d'imposta derivanti da cessione o da sconto in fattura**.

In altre parole, **le imprese che hanno acquisito i crediti**, anche per effetto dello sconto in fattura, **continueranno ad utilizzarli in base alla ripartizione prevista a seconda del bonus** (4 quote, se Superbonus, 5 quote se connessi ad interventi di Sismabonus, Sismabonus acquisti e Bonus barriere architettoniche)

FONDO PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E STRUTTURALE DEGLI IMMOBILI DELLE ONLUS (ART. 1 TER)

Per il 2025, viene istituito un Fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro, finalizzato a riconoscere un contributo per l'esecuzione di interventi di riqualificazione energetica e strutturale (Superbonus ed Eco e Sismabonus ordinari) realizzati su immobili iscritti nello stato patrimoniale ed utilizzati direttamente per lo svolgimento dell'attività delle Onlus, tra cui le cooperative sociali.

Il contributo spetta se gli Enti sono già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 39/2024, e su istanza degli stessi da presentare all'ENEA.

Con apposito decreto, verrà stabilito il limite massimo di contributo spettante a ciascun richiedente, nonché il contenuto dell'istanza e le modalità applicative delle nuove disposizioni

Augurandoci di essere stati sufficientemente chiari, siamo disponibili per tutti i necessari approfondimenti.

p. Ufficio Legale

 Gabriele De Gasperin

 +39 345-4689974

 gabriele.degasperin@legacoop-piemonte.coop

